



- 5 FEB 2014

N. 3114	UFFICIO ☒
---------	---

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA

la Direttiva 2009/12 CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che ha stabilito principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;

VISTO

in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva, in base al quale *"Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti."*

VISTO

l'art.17 comma 34-bis del decreto legge 1-7-2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto che *"al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie,*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

27 FEB 2014

N. 5956	UFFICIO ☒
---------	---





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione”;

VISTO

il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 81), disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2009/12/CE;

VISTO

in particolare, l’art. 75 del menzionato decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base al quale *“I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto. L’Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.”*;

VISTO

l’art. 22 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, che ha fatto salvo il completamento delle procedure in corso, alla data di entrata in vigore *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, volte alla stipula dei contratti di programma, sia ordinari che in deroga, con le società di gestione aeroportuali;

VISTI

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 di approvazione dell’Atto Unico Convenzione-Contratto di Programma relativo agli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, stipulato tra la Soc. Aeroporti di Roma S.p.A. (AdR S.p.A.) e l’ENAC in data 25 ottobre 2012 ed il successivo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 27 Dicembre 2012;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (*GURI n. 221 del 22 settembre 2007*), con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato approvato il documento tecnico allegato alla medesima delibera intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (*GURI n. 128 del 3 giugno 2008*), con la quale il CIPE ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007;
- VISTO in particolare il paragrafo 5.1. del predetto documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "Linee Guida" applicative della medesima delibera;
- VISTO il decreto interministeriale 10 dicembre 2008 (*GURI n. 42 del 20 febbraio 2009*), di approvazione delle suddette "Linee guida";
- VISTA la delibera CIPE n. 96 del 6 novembre 2009 (*GURI n. 161 del 13 luglio 2010*), che ha ulteriormente modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;
- VISTO il decreto interministeriale n. 373 in data 14 ottobre 2013 con il quale sono state modificate le citate "Linee guida" e in particolare il punto 12 della sezione 13.2 delle Linee Guida, che consente la possibilità di modulare i corrispettivi tariffari in relazione ai costi e all'effettivo utilizzo





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'infrastruttura aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori;

CONSIDERATO che le Linee Guida, come modificate, prevedono anche la possibilità di graduare i diritti dei passeggeri in transito con il corrispondente trasferimento sui diritti dei passeggeri originanti;

VISTE le note n. 0143826/DG in data 12 dicembre 2013 e n. 147890/DG del 20 dicembre 2013 dell'ENAC con cui chiede alla Società Aeroporti di Roma di trasmettere, in conformità alle citate Linee Guida, una proposta di rimodulazione del diritto di imbarco passeggeri originanti ed in transito applicabile per le annualità 2014-2016 che tenga conto del differente grado di utilizzo dell'infrastruttura da parte dei passeggeri che utilizzano lo scalo di Fiumicino, richiamando la necessità che tale rimodulazione avvenga attraverso la stesura di apposito Atto aggiuntivo;

CONSIDERATO che la Società Aeroporti di Roma ha, attraverso apposite consultazioni, informato gli utenti sulla proposta di rimodulazione del diritto di imbarco passeggeri applicabile per le annualità 2014-2016 e, in particolare, sui criteri adottati nella definizione dei diritti di imbarco dei passeggeri in transito che tengono conto dell'effettivo utilizzo delle infrastrutture, del principio di proporzionalità delle tariffe ai costi, e delle specifiche caratteristiche dello scalo nel sistema del trasporto aereo nazionale;

VISTO il II° l'Atto Aggiuntivo all'Atto Unico-Convenzione, sottoscritto in data 23.12.2013 dall'ENAC e dalla Società Aeroporti di Roma, che recepisce la proposta di rimodulazione, svolta ai sensi del D.M. n. 373 in data 14.10.2013,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

del diritto di imbarco per le annualità 2014-2016 per i passeggeri originanti ed in transito che utilizzano lo scalo di Fiumicino;

VISTA

la nota n. 149141 in data 24.12.2013, con la quale l'ENAC ha trasmesso 2 copie del II° Atto aggiuntivo stipulato tra l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma sopra citato, ai fini dell'approvazione con apposito dPCM;

CONSIDERATO

che, con la stipula del citato atto aggiuntivo, l'ENAC ha confermato la conformità della proposta di modifica di ADR alle previsioni contenute nel decreto di modifica delle "Linee guida" e, in particolare, al criterio di neutralità di impatto economico per i gestori stessi;

CONSIDERATO

altresì che la dinamica e l'articolazione tariffaria citate, restano, comunque, assoggettate al monitoraggio annuale previsto dal citato Contratto di Programma;

RITENUTO

pertanto, necessario dare esecutività alle modifiche tariffarie inserite nel II° Atto Aggiuntivo del 23 dicembre 2013,

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il II° Atto Aggiuntivo, stipulato in data 23 dicembre 2013 tra l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma S.p.A., all'Atto Unico-Convenzione sottoscritto in data 25 ottobre 2012, come modificato dall'Atto Aggiuntivo del 27 dicembre 2012.
2. L'Allegato 1 all'Atto aggiuntivo approvato con il presente decreto sostituisce l'allegato 9, parte I e le tabelle di cui all'allegato 9 parte II dell'Atto Unico-Convenzione citato nelle premesse.
3. I diritti derivanti dall'applicazione del II Atto Aggiuntivo entrano in vigore dal 1 marzo 2014.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite avviso, entra in vigore alla data di pubblicazione.

31 GEN. 2014

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero Infrastrutture e Trasporti UH. IV
VISTO ex Art. 5 C. 2 D.lgs. 123/2011
N. 358 del 17 FEB. 2014
IL DIRETTORE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell' art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico.

L'anno duemilatredici il giorno 23 del mese di dicembre

tra

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "**ENAC**", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 38/2012 del 19.10.2012

e

La Società Aeroporti di Roma S.p.A., per brevità denominata "**Concessionaria**" o "**ADR S.p.A.**", con sede legale in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, Capitale Sociale Euro 62.224.743, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Roma 13032990155, rappresentata dall'Ing. Lorenzo Lo Presti nella sua qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore della Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società, denominate congiuntamente "**Parti**";

Vista la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102, comprensivo di principi e criteri per il suo aggiornamento periodico sottoscritta tra le Parti in data 25 ottobre 2012, e costituita dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati ("Atto Unico");

Visto il Decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012 che ha approvato l'Atto Unico subordinatamente al recepimento dei principi e delle indicazioni di cui all'art.1, comma 1, nonché delle modifiche e integrazioni puntuali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto;

Visto l'Atto Aggiuntivo all'Atto Unico del 27 dicembre 2012 che ha recepito quanto indicato nello stesso DPCM del 21 dicembre 2012;

Visto il Decreto interministeriale n. 373 del 14 ottobre 2013 con il quale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 75 del DL 24 n.1/2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012 sono state apportate modifiche alle Linee Guida ENAC applicative della Delibera CIPE n. 38/2007 ed in particolare al punto 12 della sezione 13.2, al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità di graduare i diritti sul passeggero in transito con corrispondente trasferimento sui diritti per i passeggeri originanti;



Viste le note di ENAC n. 0143826/DG in data 12 dicembre 2013 e n. 147890/DG del 20 dicembre 2013 relative alla rimodulazione del diritto di imbarco passeggeri originanti ed in transito ai sensi del citato Decreto Interministeriale n. 373 del 14 ottobre 2013 e la nota di Aeroporti di Roma S.p.A. n. 8056 del 20 dicembre 2013;

Visto che con la citata nota Enac del 20 dicembre 2013 viene anche previsto che tale rimodulazione deve formare oggetto di apposito Atto Aggiuntivo all'Atto Unico mediante modifica dell'Allegato 9 allo stesso Atto Unico.

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Unico stipulato in data 25 ottobre 2012, così come modificato con Atto Aggiuntivo del 27 dicembre 2012

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

L'allegato n. 9, parte I e le tabelle di cui all'allegato n. 9 parte II dell'Atto Unico, sono sostituiti con l'Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo.

Articolo 2

Per tutto quanto non modificato con il presente Il Atto Aggiuntivo resta ferma la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di Programma ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102 comprensiva dei principali criteri per il suo aggiornamento periodico (l'Atto Unico) sottoscritto il 25 ottobre 2012 come modificato dall'Atto Aggiuntivo sottoscritto il 27 dicembre 2012.

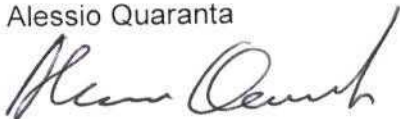
Letto, confermato e sottoscritto tra le Parti.

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ENAC

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta



Aeroporti di Roma S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Lorenzo Lo Presti



Articolazione tariffaria-FIUMICINO

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI		2012	2013 (*) (**)	2014 (*) (**)	2015 (*) (**)	2016 (*) (**)
IMBARCO PAX (1)(7)(8)						
Tariffe adulti						
di cui INTRA UE	€ per pag pagante adulti	12,63	12,92			
di cui EXTRA UE	€ per pag pagante adulti	18,51	18,94			
di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti			16,98	16,74	18,48
di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante adulti			23,43	24,53	27,00
di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti			5,59	5,86	6,47
di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante adulti			8,20	8,59	9,48
Tariffe children (2)						
di cui INTRA UE	€ per pag pagante children	6,31	6,46			
di cui EXTRA UE	€ per pag pagante children	9,25	9,47			
di cui INTRA UE originanti	€ per pag pagante children			7,99	8,37	9,24
di cui EXTRA UE originanti	€ per pag pagante children			11,71	12,27	13,54
di cui INTRA UE transiti	€ per pag pagante children			2,80	2,93	3,23
di cui EXTRA UE transiti	€ per pag pagante children			4,10	4,29	4,74
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI						
Calcolata su peso lordo superiore a 500 gr.	€ per Kg o frazione	0,0372	0,0382	0,0414	0,0468	0,0511
Minimum charge	€uro	0,403	0,414	0,448	0,507	0,554
SICUREZZA PAX(7)						
€ per pax pagante		2,40	2,44	2,50	2,65	2,75
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA(7)						
€ per pax pagante		2,07	2,06	2,08	2,14	2,47
SOSTA						
€ per tonnellata o frazione		0,17	0,17	0,18	0,18	0,21
APPRODO E PARTENZA (3) (5)						
Minimum charge (movimenti) (6)						
Extra UE Off Peak (4)	€ per movimento	33,54	34,72	33,75	40,41	43,15
Extra UE On Peak (4)	€ per movimento	45,38	46,98	45,86	54,67	58,37
Intra UE Off Peak (4)	€ per movimento	27,95	28,93	33,75	40,41	43,15
Intra UE On Peak (4)	€ per movimento	37,82	39,15	45,86	54,67	58,37
Tariffa unitaria - Tons 1-25						
Extra UE Off Peak	€ per tonn	2,85	2,96	2,84	3,41	3,64
Extra UE On Peak	€ per tonn	3,86	4,00	3,85	4,61	4,92
Intra UE Off Peak	€ per tonn	2,38	2,47	2,84	3,41	3,64
Intra UE On Peak	€ per tonn	3,22	3,34	3,85	4,61	4,92
Tariffa unitaria - Tons 26-75						
Extra UE Off Peak	€ per tonn	3,05	3,16	3,04	3,64	3,89
Extra UE On Peak	€ per tonn	4,12	4,27	4,11	4,92	5,26
Intra UE Off Peak	€ per tonn	2,54	2,63	3,04	3,64	3,89
Intra UE On Peak	€ per tonn	3,44	3,56	4,11	4,92	5,26
Tariffa unitaria - Tons 76-150						
Extra UE Off Peak	€ per tonn	2,03	2,11	2,02	2,43	2,59
Extra UE On Peak	€ per tonn	2,75	2,85	2,74	3,28	3,51
Intra UE Off Peak	€ per tonn	1,89	1,76	2,02	2,43	2,59
Intra UE On Peak	€ per tonn	2,29	2,37	2,74	3,28	3,51
Tariffa unitaria - Tons 151-250						
Extra UE Off Peak	€ per tonn	1,56	1,60	1,54	1,85	1,97
Extra UE On Peak	€ per tonn	2,09	2,17	2,09	2,50	2,67
Intra UE Off Peak	€ per tonn	1,29	1,34	1,54	1,85	1,97
Intra UE On Peak	€ per tonn	1,75	1,81	2,09	2,50	2,67
Tariffa unitaria - Tons oltre 250						
Extra UE Off Peak	€ per tonn	0,97	1,00	0,96	1,15	1,23
Extra UE On Peak	€ per tonn	1,31	1,36	1,30	1,56	1,67
Intra UE Off Peak	€ per tonn	0,81	0,84	0,96	1,15	1,23
Intra UE On Peak	€ per tonn	1,09	1,13	1,30	1,56	1,67
DE-ICING						
aerom fino 80 tons	€ per ora o frazione	1,223	1,243	1,260	1,280	1,298
aerom > 80 tons	€ per ora o frazione	1,840	1,869	1,895	1,925	1,952
LOST&FOUND						
Banco	€ Mq/mese	112,03	117,33	127,32	137,76	153,62
Ufficio	€ Mq/mese	50,18	60,94	66,12	71,55	79,78
Magazzino	€ Mq/mese	36,33	38,05	41,29	44,67	49,62
BANCHI CHECK-IN						
canone annuo per banco						
Banco check-in 1A	€ per anno	37,945	38,900	40,750	42,575	46,457
Banco check-in 1B	€ per anno	32,524	33,343	34,929	36,493	39,621
Banco check-in 2A	€ per anno	24,393	25,007	26,197	27,370	29,865
Banco check-in 2B	€ per anno	18,972	19,450	20,375	21,287	23,229
Banco Transit	€ per anno	23,336	23,924	25,061	26,183	28,571
canone per fasce orarie						
Banco check-in 1A						
05:00-14:00	€ per ora o frazione	24,39	25,01	26,20	27,37	29,86
14:01-20:00	€ per ora o frazione	14,63	15,00	15,71	16,42	17,91
20:01-04:59	€ per ora o frazione	9,76	10,01	10,46	10,95	11,95
Banco check-in 1B						
05:00-14:00	€ per ora o frazione	20,33	20,84	21,83	22,81	24,89
14:01-20:00	€ per ora o frazione	12,20	12,50	13,10	13,68	14,93
20:01-04:59	€ per ora o frazione	8,13	8,34	8,74	9,13	9,96
Banco check-in 2A						
05:00-14:00	€ per ora o frazione	11,39	11,67	12,23	12,78	13,94
14:01-20:00	€ per ora o frazione	7,04	7,22	7,56	7,90	8,62
20:01-04:59	€ per ora o frazione	4,61	4,72	4,95	5,17	5,64
Banco check-in 2B						
05:00-14:00	€ per ora o frazione	8,67	8,89	9,31	9,73	10,61
14:01-20:00	€ per ora o frazione	5,42	5,55	5,82	6,06	6,63
20:01-04:59	€ per ora o frazione	3,53	3,62	3,79	3,96	4,32

Articolazione tariffaria-FIUMICINO

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI		2012	2013 (*) (**)	2014 (*) (**)	2015 (*) (**)	2016 (*) (**)
Banchi Transito/Gate						
canone per volo						
da 1 a 3 voli gg	€ per volo	24,39	25,01	26,20	27,37	29,86
da 4 a 10 voli gg	€ per volo	16,28	16,67	17,46	18,24	19,91
oltre 10 voli gg	€ per volo	13,55	13,89	14,55	15,20	16,59
IMPIANTO STOCCAGGIO MERCI (ETV)						
ULD tipo A	€ per giorno	72,73	73,11	74,90	75,65	80,01
ULD tipo B	€ per giorno	58,51	59,82	61,28	61,90	65,47
ULD tipo C	€ per giorno	133,90	134,59	137,88	139,27	147,30
ULD tipo A + cella frigo	€ per giorno	180,18	181,12	185,55	187,41	198,22
ULD tipo B + cella frigo	€ per giorno	166,96	167,82	171,93	173,66	183,67
ULD tipo C + cella frigo	€ per giorno	241,35	242,60	248,53	251,03	265,50
ULD tipo A (tipo eviro-container)	€ per giorno	125,63	126,28	129,37	130,67	138,21
ULD tipo B (tipo eviro-container)	€ per giorno	112,41	112,99	115,75	116,92	123,66
ULD tipo C (tipo eviro-container)	€ per giorno	186,79	187,76	192,36	194,29	205,49
LOADING BRIDGE - 1 PORTA						
Peak On (4)						
fino a 60'	€ 1° periodo	78,24	78,99	81,68	84,44	100,29
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	31,67	31,97	33,06	34,18	40,59
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	35,39	35,73	36,96	38,19	45,37
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	37,26	37,62	38,90	40,21	47,76
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	39,12	39,50	40,84	42,22	50,15
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	40,98	41,37	42,78	44,23	52,53
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	42,84	43,25	44,73	46,23	54,92
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	44,70	45,13	46,67	48,24	57,30
Peak Off (4)						
fino a 60'	€ 1° periodo	52,16	52,66	54,45	56,29	66,86
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	22,36	22,57	23,34	24,13	28,66
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	24,22	24,45	25,28	26,13	31,04
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	26,08	26,33	27,22	28,14	33,43
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	27,94	28,21	29,17	30,15	35,81
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	29,81	30,09	31,12	32,17	38,21
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	29,81	30,09	31,12	32,17	38,21
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	31,67	31,97	33,06	34,18	40,59
LOADING BRIDGE - 2 PORTE						
Peak On (4)						
fino a 75'	€ 1° periodo	129,03	130,27	134,71	139,25	165,40
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	37,26	37,63	38,92	40,23	47,78
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	38,71	39,08	40,41	41,77	49,82
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	40,14	40,53	41,91	43,32	51,45
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	40,14	40,53	41,91	43,32	51,45
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	51,61	52,11	53,88	55,70	66,16
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	51,61	52,11	53,88	55,70	66,16
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	54,48	55,00	56,88	58,80	69,84
Peak Off (4)						
fino a 75'	€ 1° periodo	88,89	89,74	92,80	95,93	113,94
step 1 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 1	25,81	26,05	26,94	27,85	33,08
step 2 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 2	27,24	27,50	28,44	29,39	34,92
step 3 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 3	28,68	28,95	29,94	30,95	36,76
step 4 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 4	28,68	28,95	29,94	30,95	36,76
step 5 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 5	34,41	34,74	35,92	37,13	44,10
step 6 (ulteriori 15 min o frazione)	€ Step 6	34,41	34,74	35,92	37,13	44,10
step successivi (15 min o frazione)	€ per ogni step successivo	40,14	40,53	41,91	43,32	51,45
UFFICI e LOCALI OPERATIVI						
Uffici Terminal, Moli, Satelliti, T. Uffici 1	€ Mq/mese	58,99	60,47	64,10	66,69	71,63
Uffici decentrali	€ Mq/mese	44,85	45,77	48,51	50,47	54,21
Palazzine tecniche: uffici e magazzini	€ Mq/mese	24,42	25,03	26,53	27,60	29,65
Locali tecnici/magazzini	€ Mq/mese	36,83	37,76	40,02	41,64	44,73
Palazzina MU ed Operativa: uffici e magazzini	€ Mq/mese	36,83	37,76	40,02	41,64	44,73
Edificio rampa: edifici, sale sosta e magazzini	€ Mq/mese	26,84	27,52	29,17	30,35	32,59
Uffici/magazzini per CNA/Handler/Sped. n° cargo city	€ Mq/mese	10,92	11,20	11,87	12,35	13,26
Aree destinate a manufatti amovibili	€ Mq/mese	2,45	2,51	2,66	2,77	2,97
Pensiline	€ Mq/mese	163,27	166,03	169,84	179,04	188,89
CAMERA DI SIMULAZIONE	€ per prestazione	0,88	0,89	0,90	0,90	0,91
PRM(7)	€ per pax pagante					

Per l'anno 2010 il canone concessorio è stato ripristinato nella sua interezza (100%).

(1) Nelle annualità 2012-2016 il diritto di imbarco pax include anche i costi relativi ai: impianti SHS, CUTE, sistema smistamento bagagli, sistema riconsegna bagagli, NETS000, informativo al pubblico, annunci sonori.

(2) Tale categoria ricomprende i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, per i quali il diritto di imbarco è ridotto della metà ex art. 5 della legge n. 324/1976, mentre i bambini da 0 a 2 anni sono esenti.

(3) Il diritto di approdo e partenza incorpora anche i costi relativi a: impianto 400Hz (inclusi i consumi di energia alle piazzole ed ai pontili), impianto de-icing, catering, fueling e safety. Per quanto riguarda l'impianto de-icing resta tariffato separatamente (ma sempre soggetto a regolazione tariffaria) il solo servizio di handling. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali aa/mm calcolata in base alla quota traffico (tonnellaggio aa/mm) che ha sostituito per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia).

(4) Fasce orarie Peak On: 07:00 - 11:00 / 18:00 - 22:00. Fasce orarie Peak Off: 11:01 - 17:59 / 22:01 - 06:59.

(5) Per i voli di Aviazione Generale la tariffa unitaria deve essere moltiplicata per 2 in relazione alla quota da versare allo Stato ex lege n. 656 del 30/11/1994.

(6) Considerato che la minimum charge viene applicata a movimento, per ottenere il costo da minimum charge legato al volo la tariffa dovrà essere moltiplicata per 2.

(7) E' prevista l'esenzione totale per gli equipaggi in servizio (crew must go e crew returning to base) purché in possesso di titolo di viaggio emesso e rilasciato dalla propria compagnia aerea ed esibito al check-in attestante il diritto ad imbarcarsi gratuitamente per motivi strettamente inerenti le esigenze di carattere operativo.

(8) A partire dall'annualità 2014 è prevista la differenziazione del diritto di imbarco pax tra passeggeri originanti e transiti indiretti.

(*) Nel caso previsto all'art. 33, comma 8, le tariffe di cui al presente Allegato saranno rideterminate in coerenza con i valori del CIN riportati nell'Allegato 14.

(**) Le tariffe del presente Allegato incorporano il parametro k stimato sulla base degli investimenti programmati. La tariffa da applicare effettivamente sarà determinata all'esito del monitoraggio annuale di cui all'art. 37-bis del Contratto di programma.





N.B. Oltre alle esenzioni di cui sopra, il diritto ad imbarcarsi gratuitamente per motivi strettamente inerenti le esigenze di carattere operativo.

CHARTERED BY THE